

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 02/03/2021

FATTO

1. L'odierno ricorrente afferma di essere cointestatario di n. 7 BFP della serie Q/P: tre, recanti i nn. progressivi 139, 160 e 161, sottoscritti in data 14.07.1989; uno, recante il n. progressivo 176, sottoscritto il 13.09.1989; due, recanti i nn. progressivi 187 e 188, sottoscritti il 14.11.1989 e l'ultimo, recante il n. progressivo 226, sottoscritto il 16.01.1990. Sostiene di averne richiesto la stima a dicembre 2019 e di averla ricevuta per un valore inferiore a quello spettante a termini dei rendimenti riportati sul retro dei titoli. Rileva che l'impiegato dell'intermediario convenuto giustificava la variazione a causa dell'applicazione di diversi tassi di interesse. Il ricorrente evidenzia che tale variazione costituisce clausola vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c. e deve essere espressamente autorizzata dal sottoscrittore dei buoni. Domanda per l'effetto la condanna dell'intermediario al rimborso delle somme ritenute dovute.

2. L'intermediario resistente, con le proprie controdeduzioni, comunica di aver attivato la procedura di rimborso dei buoni per euro 8.414,04, nonché delle spese sostenute dal



ricorrente per l'instaurazione della presente controversia, per euro 20,00. Parte resistente chiede pertanto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

3. In sede di repliche, il ricorrente contesta il conteggio formulato dall'intermediario nelle controdeduzioni poiché effettuato sul presupposto che i buoni siano stati riscossi, quando invece non è così. Rileva che il calcolo è stato fatto per differenza tra un eventuale incasso secondo i valori delle serie "Q" e la proposta di liquidazione secondo i valori della serie "P". Aggiunge peraltro che non sono stati conteggiati i buoni n. ***176 e n. ***226.

4. In data 12.02.2021 l'intermediario ha prodotto evidenza contabile di un assegno di euro 17.335,41, emesso in data 16.01.2021 e regolarmente incassato dal ricorrente in data 25.01.2021.

Tuttavia, parte ricorrente nega che la materia del contendere possa considerarsi cessata, evidenziando di aver incassato la somma a titolo di acconto sul maggior importo dovuto. In particolare, rileva che la somma rimborsata è relativa ai buoni di cui ai nn. 139, 160, 161, 187, 188 e che dal conteggio mancano gli interessi supplementari relativi ai buoni n. 176 e n. 226, che non sono stati incassati. Pertanto, per i BFP n. 176 e n. 226, chiede la liquidazione della differenza di euro 7.850,95.

DIRITTO

1. La presente controversia verte sull'individuazione del criterio di calcolo e, quindi, dei tassi di computo del rendimento di n. 7 Buoni Fruttiferi Postali della serie "Q/P", emessi dal 14.07.1989 al 16.01.1990. In particolare, parte ricorrente chiede il rimborso dei rendimenti originariamente stampigliati sul retro dei titoli.

In via preliminare, va rilevato che cinque dei suddetti BFP, contrassegnati con i nn. progressivi 139, 160, 161, 187, 188, sono stati *medio tempore* rimborsati al ricorrente, il quale in sede di memorie di replica circoscrive la richiesta di rimborso a soli due buoni, recanti i nn. progressivi 176 e 226. Con riferimento ai primi cinque BFP, può dunque dichiararsi cessata la materia del contendere.

2. In relazione ai restanti due BFP, contrassegnati con i nn. 176 e 226 e sottoscritti, rispettivamente, in data 13.09.1989 e 16.01.1990, la questione sollevata dal ricorrente si pone in considerazione della parziale divergenza tra quanto previsto sui titoli e quanto disposto dal d.m. 13 giugno 1986, emanato al fine di regolare, tra l'altro, il rendimento dei BFP della serie "Q", emessi a partire dal giugno 1986. In particolare, il ricorrente ritiene che il rendimento dei buoni vada calcolato applicando non i criteri di rendimento previsti dal richiamato decreto ministeriale (propri della serie "Q"), bensì quelli stampati sui moduli cartacei utilizzati al momento dell'emissione (relativi alla serie "P").

3. Al riguardo, va rilevato che, in relazione ai titoli emessi dopo il d.m. 13 giugno 1986, intervenuto a modificare i criteri di rendimento dei Buoni Fruttiferi Postali, è orientamento costante di questo Arbitro quello secondo cui va data rilevanza a quanto previsto dal titolo, con la conseguenza che le condizioni emergenti dalla scritturazione sullo stesso debbano



prevalere quando il titolo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione del provvedimento ministeriale modificativo dei tassi (cfr. Collegio di Roma, decisioni n. 15200/2018 e n. 8814/2017).

Va anche detto che l'utilizzo dei moduli cartacei relativi a serie precedenti – come avvenuto nel caso in esame – non osta all'applicazione dei criteri di rendimento relativi a serie successivamente istituite, purché il titolo cartaceo sia stato correttamente integrato in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del citato decreto ministeriale, che recita: «Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi».

4. Con riferimento ai buoni oggetto del presente ricorso, può rilevarsi che sulla facciata anteriore degli stessi risulta correttamente apposto il timbro con la dicitura “serie Q/P”. Sul retro di uno dei due titoli, quello recante il n. progressivo 176, risulta stampigliata – sopra la precedente griglia di rendimento – la tabella di rimborso corrispondente ai tassi applicati dall'intermediario resistente e previsti per i Buoni Fruttiferi Postali appartenenti alla serie “Q/P” di nuova emissione. Tuttavia, la stampigliatura contenente i nuovi tassi della serie “Q/P” nulla prevede in relazione al periodo successivo al ventesimo anno. Il BFP n. 226 sul retro reca, invece, solo la dicitura “serie Q/P”.

5. Per i Buoni Fruttiferi Postali emessi successivamente al d.m. 13 giugno 1986, l'orientamento di questo Arbitro (e di questo Collegio) – inaugurato dalla decisione del Collegio di coordinamento n. 5676 dell'8.11.2013 – è volto a ritenere legittimo l'affidamento riposto dal cliente in merito all'applicabilità dei criteri di rimborso previsti sul titolo. In particolare, il vincolo contrattuale tra l'emittente e il sottoscrittore dei titoli si perfeziona in relazione al testo dei buoni fruttiferi risultante al momento della sottoscrizione e le condizioni relative al pagamento degli interessi, che l'amministrazione postale è tenuta a osservare, non possono che essere quelle rese note al sottoscrittore mediante il predetto testo. Si ritiene pertanto che, qualora il buono fruttifero sia stato emesso successivamente all'emanazione del decreto ministeriale modificativo dei tassi, il sottoscrittore abbia potuto legittimamente fare affidamento sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale legittimo affidamento meriti di essere tutelato, facendo applicazione delle condizioni riportate sul titolo stesso. L'intermediario che non ha provveduto a modificare le risultanze scritte del titolo, sulla base del più volte richiamato decreto ministeriale (anche in relazione al periodo intercorrente fra il ventunesimo e il trentesimo anno) va considerato negligente, con la conseguenza che (per tale periodo) il rimborso dovrà avvenire secondo i tassi originari riportati sul titolo (in tal senso, tra le più recenti, Collegio di Roma, decisioni n. 15200/2018, n. 19053/2018 e n. 2382/2018; Collegio di Torino, decisione n. 3226/2018 e n. 14480/2017). Sulla stessa linea si è, del



resto, espressa la Corte di Cassazione, sez. un., nella sentenza n. 13979/2007, affermando che: “La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall’ufficio ai richiedenti può [...] rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all’amministrazione, ma non può far ritenere che l’accordo negoziale, in cui pur sempre l’operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni”.

Da ultimo, l’orientamento in questione ha trovato conferma nella decisione del Collegio di coordinamento n. 6142 del 3.04.2020, che l’ha ritenuto non scalfito *“dalla più recente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 11.2.2019, n. 3963) (...). Questa, difatti, ha sì ribadito il principio, già recato dall’art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973 (“Le variazioni del saggio d’interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con Decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”) per cui il sottoscrittore è sempre esposto alle variazioni, anche peggiorative, del saggio di interesse già accordato ai titoli sottoscritti, per effetto di successivi decreti ministeriali; ma ciò, appunto, in quanto, e solo in quanto, si tratti di provvedimenti successivi alla sottoscrizione”*.

6. Alla luce di quanto rilevato e tenuto conto che i buoni in questione non risultano essere stati rimborsati, il Collegio accoglie il ricorso riconoscendo al ricorrente il diritto ad ottenere la liquidazione degli interessi secondo le condizioni riportate sul retro dei buoni, con riferimento all’intero periodo trentennale nel caso del buono n. 226 e limitatamente al periodo intercorso tra il ventunesimo e il trentesimo anno per il buono n. 176.

P.Q.M.

Il Collegio dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro del titolo n. *226 per l’intero periodo. Con riferimento al buono n. ***176 dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro del titolo, per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall’emissione. Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento ai restanti cinque buoni.**

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 9922 del 13 aprile 2021

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FERNANDO GRECO